



ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA



**DECRETO n. 608/DIR.**

Udine, 29 ottobre 2015

**Oggetto: , Art. 10, primo comma, del Calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2016. Individuazione della sua corretta formulazione.**

**IL DIRETTORE SOSTITUTO**

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1688 del 28 agosto 2015 con cui all'ing. Paolo Stefanelli, dirigente del ruolo unico regionale, è stato conferito l'incarico di sostituto del Direttore dell'Ente Tutela Pesca, a decorrere dal 1° settembre 2015;

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca (di seguito ETP) e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 1, lett. g) come sostituito dall'articolo 64 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici) che demanda al Consiglio direttivo dell'Ente il compito di deliberare annualmente entro il 15 settembre il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, indicando le coordinate geografiche, i sistemi e i mezzi consentiti, istituendo regimi particolari di pesca per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, nonché prevedendo divieti temporanei dell'esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 17/CD/2015 del 15 settembre 2015 di approvazione del Calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2016 (CPS 2016);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1961 del 9 ottobre 2015, recante "Ente tutela pesca - approvazione del calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2016", che ha reso esecutiva la deliberazione del Consiglio direttivo n. 17/CD/2015;

VISTO in particolare l'art. 10 - PESCA NEI CAMPI DI GARA che, al primo comma, dispone: "E' consentito pescare e trattenere salmonidi, salvo marmorata e ibridi, dal 1° febbraio al 31 dicembre nei campi gara sotto elencati solo per le gare autorizzate.";

RILEVATO che tale disposizione fa sorgere il dubbio che un pescatore munito di regolare licenza non può pescare i salmonidi al di fuori del periodo temporale della gara stessa, con la conseguenza che nel pomeriggio o il giorno seguente non può esercitare la pesca ai salmonidi, ma solo quella ai ciprinidi;

RITENUTO di provvedere ad eliminare il dubbio riscontrato, chiarendo che la corretta formulazione dell'art. 10, primo comma del CPS 2016 è la seguente:

“Art. 10 - PESCA NEI CAMPI DI GARA - Nei campi gara sotto elencati, al di fuori del periodo generale della pesca, è consentito pescare e trattenere salmonidi, salvo marmorata e ibridi, solo nell'ambito delle gare, che possono essere autorizzate dal 1° febbraio al 31 dicembre.”;

CONSIDERATO utile comunicare rapidamente ai pescatori la corretta formulazione dell'art. 10 del CPS mediante pubblicazione di un apposito avviso sul primo numero del 2016 del Notiziario “Pesca e Ambiente”, che viene inviato a tutti i pescatori titolari di licenza di pesca sportiva, nonché sul sito web di ETP;

SENTITO il Consiglio Direttivo nella seduta del 28 ottobre 2015;

#### **DECRETA**

1. di chiarire come segue la corretta formulazione del primo comma dell'art. 10 del CPS 2016: “Art. 10 - PESCA NEI CAMPI DI GARA - Nei campi gara sotto elencati, al di fuori del periodo generale della pesca, è consentito pescare e trattenere salmonidi, salvo marmorata e ibridi, solo nell'ambito delle gare, che possono essere autorizzate dal 1° febbraio al 31 dicembre.”;
2. di disporre la pubblicazione di un apposito avviso, recante la formulazione corretta del primo comma dell'art. 10 del CPS 2016, sia sul primo numero del 2016 del Notiziario “Pesca e Ambiente”, sia sul sito web di ETP.

IL DIRETTORE SOSTITUTO

ing. Paolo Stefanelli